

O.L.N. 13/2020

Prot. n. 2001/5.3/3



TRIBUNALE DI VERONA

La Presidente del Tribunale

e

Coordinatrice Ufficio giudice di pace di Verona e Cerea Legnago

visto l'art. 36 comma primo del D.L. n. 23 dell'8/4/2020, che ha disposto la proroga del termine del 15/4/2020 (previsto dall'art. 83 commi primo e secondo del D.L. n. 18 del 17/3/2020) all'11/5/2020;

constatato che tale proroga non riguarda i procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11/5/2020;

revocato il provvedimento Prot. n. 1880/2020/5.3/3 del 3/4/2020 trasmesso alla Corte d'Appello;

DISPONE

SETTORE CIVILE

I. Vengono rinviati a data successiva al 30/6/2020, con provvedimento redatto fuori udienza dal giudice, le udienze di tutti i procedimenti, salve le eccezioni di cui al punto II. Il rinvio va tempestivamente comunicato tramite PCT per i procedimenti del Tribunale e con le modalità ordinarie per i procedimenti dell'Ufficio del giudice di pace.

II. Vengono trattati:

a) i procedimenti di cui all'art. 83 comma terzo lettera a) D.L. n. 18/2020:

-cause relative ad alimenti o a obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (sono da intendersi unicamente le cause di cui all'art. 433 e seguenti c.c., potendo comunque richiedersi, per le altre cause in materia di famiglia e ai sensi dell'ultimo inciso della presente lettera, la dichiarazione di urgenza, qualora si tratti di procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti);

-procedimenti cautelari aventi a oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

-procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

- procedimenti di cui all'articolo 35 l. n. 833/1978;
- procedimenti di cui all'articolo 12 l. n. 194/1978;
- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del c.p.c.;
- tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (per i procedimenti del Tribunale, iniziati e non, la dichiarazione di urgenza viene delegata al giudice assegnatario del procedimento; per i procedimenti dell'Ufficio del giudice di pace, iniziati e non, su segnalazione del giudice assegnatario, la dichiarazione di urgenza viene delegata al Presidente del Tribunale Vicario).

Per le cause civili sopra elencate di competenza del Tribunale, ai fini della celere apertura della "busta" telematica da parte del personale addetto al presidio, il legale segnala l'urgenza inviando una mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

ruologenerale.civile.tribunale.verona@giustizia.it

cancelleriafamiglia.tribunale.verona@giustizia.it.

lavoro.tribunale.verona@giustizia.it.

esec.mobiliari.tribunale.verona@giustizia.it

esec.immobiliari.tribunale.verona@giustizia.it.

fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it.

All'Ufficio del giudice di pace la segnalazione d'urgenza, per i procedimenti nuovi, deve essere chiaramente evidenziata nell'atto introduttivo e, per i procedimenti pendenti, deve essere effettuata con separata istanza da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica: gdp.verona@giustizia.it.

Le udienze possono essere tenute con le modalità di cui all'art. 83 comma settimo lettera f) e h) D.L. n. 18/2020.

Qualora le udienze vengano tenute con le ordinarie modalità di trattazione, sono celebrate a porte chiuse ex art. 128 c.p.c.

b) i procedimenti che non richiedono la celebrazione di udienza.

SETTORE PENALE

I. Vengono rinviate a data successiva al 30/6/2020, con provvedimento redatto fuori udienza dal giudice, le udienze di tutti i procedimenti, salve le eccezioni di cui al punto II. Il rinvio va tempestivamente comunicato con le modalità di cui all'art. 83 commi tredici, quattordici e quindici D.L. n. 18/2020.

II. Vengono trattati:

a) i procedimenti di cui all'art. 83 comma terzo lettere b) e c) D.L. n. 18/2020:

- procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
-procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 c.p.;
-procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
-quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda nei seguenti:

1)procedimenti di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della l.n. 354/1975;

2)procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3)procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

-procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale.

Per i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo viene utilizzata la modalità di cui all'art. 83 comma dodicesimo D.L. n. 18/2020, salvo che si verificano momentanee difficoltà tecniche.

Per i procedimenti che si svolgono a richiesta dei difensori, si invitano questi ultimi a depositare l'istanza a mezzo PEC almeno sette giorni prima dell'udienza.

Qualora le udienze vengano tenute con le ordinarie modalità di trattazione, sono celebrate a porte chiuse ex art. 472 comma terzo c.p.p.

b) i procedimenti che non richiedono la celebrazione di udienza.

Giudici, personale amministrativo, legali, parti e chiunque abbia accesso al Tribunale e all'Ufficio del Giudice di pace devono attenersi alle misure igieniche riportate nel decalogo trasmesso a tutti i dipendenti e affisso in diverse postazioni all'interno dell'Ufficio.

Provvedimento esecutivo dal 16/4/2020 all'11/5/2020.

Si comunichi ai magistrati e al personale amministrativo del Tribunale, dell'Ufficio del giudice di pace di Verona e dell'Ufficio del giudice di pace di Cerea Legnago, all'UNEP, al Procuratore della Repubblica, al Capo dell'Ufficio di Sorveglianza, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, dei Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai. Si comunichi alla Presidente della Corte d'Appello.

Si pubblichi sul sito internet del Tribunale.

Verona, 9/4/2020

La Presidente
Antonella Magaraggia

